SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 237



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

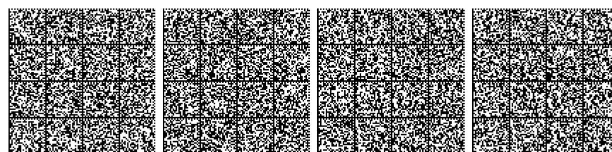
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

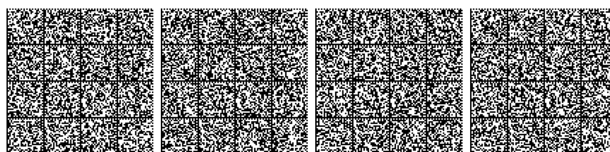
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO







DECRETO 14 luglio 2009

Nomina del Presidente del collegio sindacale della cooperativa «Salus III», in Napoli. *(09A11569)*

DECRETO 14 luglio 2009

Nomina di un membro del collegio sindacale della cooperativa «Salus II», in Napoli. *(09A11570)*

DECRETO 14 luglio 2009

Nomina del Presidente e sindaco effettivo del collegio sindacale della cooperativa «5 Marzo», in Napoli. *(09A11571)*

DECRETO 14 luglio 2009

Nomina di un membro del collegio sindacale della cooperativa «La Vittoria III», in Napoli. *(09A11572)*

DECRETO 14 luglio 2009

Nomina del Presidente del collegio sindacale della cooperativa «Restauro Monumenti III», in Napoli. *(09A11573)*

DECRETO 14 luglio 2009

Nomina di un membro del collegio sindacale della Cooperativa «La Nascente», in Napoli. *(09A11574)*

DECRETO 14 luglio 2009

Nomina di un membro del collegio sindacale della Cooperativa «La Vincente III», in Napoli. *(09A11575)*

DECRETO 14 luglio 2009

Nomina di un membro del collegio sindacale della Cooperativa «La Regina», in Napoli. *(09A11576)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop.va «BIO 2000 Società Cooperativa Sociale», in Villacidro. *(09A11577)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop.va «La Nuova STE. & SA. Società Cooperativa», in Angri. *(09A11578)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop. va «La Mimosa - Piccola società cooperativa di produzione lavoro a responsabilità limitata», in Fisciano. *(09A11579)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop.va «Storm Società Cooperativa Sociale», in Pavia. *(09A11580)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop. va «Coop. Agric C.A.S.B.A. a r.l.», in Aversa. *(09A11581)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop.va «Casignano Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Carinaro. *(09A11582)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop. va «Suessola Servizi Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Forchia. *(09A11583)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop.va «Parco Flory Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Napoli. *(09A11584)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop. va «Sigma Costruzioni Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita limitata», in Lusciano. *(09A11585)*

DECRETO 17 luglio 2009

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Soc. Coop.va «Società Promotrice Team 2000 Soc. Coop. a r.l.», in Portici. *(09A11586)*

DECRETO 23 luglio 2009

Scioglimento della Società Cooperativa «Il Bocciolo Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Quartu Sant'Elena, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11587)*

DECRETO 23 luglio 2009

Scioglimento della Società Cooperativa «Sammarco - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in San Marco in Lamis, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11588)*

DECRETO 23 luglio 2009

Scioglimento della Cooperativa «Società Cooperativa Info Service S.r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11589)*



DECRETO 23 luglio 2009

Scioglimento della Società Cooperativa «M.T.P. 2 Soc. Coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11590)*

DECRETO 23 luglio 2009

Scioglimento della Società Cooperativa «Immatrans - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Torre Annunziata, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11591)*

DECRETO 23 luglio 2009

Scioglimento della Società Cooperativa «Pluri Service - Società Cooperativa a r.l.», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11592)*

DECRETO 31 luglio 2009

Scioglimento della Cooperativa «Coop. Trasporti Veliterna a r.l.», in Velletri, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11593)*

DECRETO 31 luglio 2009

Scioglimento della Cooperativa «Millenium 3000 - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11594)*

DECRETO 31 luglio 2009

Scioglimento della Cooperativa «Rosanna - Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11595)*

DECRETO 31 luglio 2009

Scioglimento della Cooperativa «S.H. Nautica - Società Cooperativa a r.l.», in Fano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11596)*

DECRETO 31 luglio 2009

Scioglimento della Cooperativa sociale «CO.FE.PROL. - Società Cooperativa Fermana Produzione e Lavoro a r.l.», in Fermo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11597)*

DECRETO 31 luglio 2009

Scioglimento della Cooperativa «Artigiana Impianti Società Cooperativa», in Ghedi, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11598)*

DECRETO 31 luglio 2009

Scioglimento della Società Cooperativa «Linea Lavoro S.C. a r.l.», in Paderno d'Adda, e nomina del commissario liquidatore. *(09A11599)*

DECRETO 1° luglio 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa «New Services a r.l.», in Verona. *(09A11600)*

DECRETO 9 luglio 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa «Express, Trasporti e Servizi Società Cooperativa a r.l.», in Ozieri. *(09A11601)*

DECRETO 31 luglio 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della Società «Abacus Società cooperativa», in Vibo Valentia. *(09A11602)*

DECRETO 31 luglio 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della Società «Carlat Soc. Coop. a r.l.», in Campagna. *(09A11603)*

DECRETO 31 luglio 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della Società «Cooperativa Agricola Papaleone 81 a r.l.», in Striano. *(09A11604)*

DECRETO 31 luglio 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della Società «La Tegola - Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Roma. *(09A11605)*

DECRETO 31 luglio 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della Società «A - Società Cooperativa a r.l.», in Ciampino. *(09A11606)*

DECRETO 31 luglio 2009

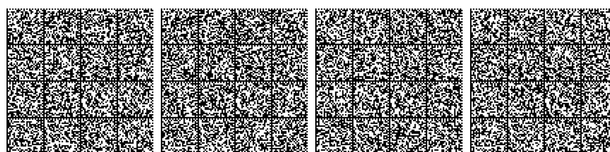
Sostituzione del commissario liquidatore della Società «Lago Blu-Soc. Coop a r.l.», in Bolsena. *(09A11607)*

DECRETO 9 luglio 2009

Revoca del commissario liquidatore della Società Cooperativa «Cooperativa agricola Sant'Elena - Società Cooperativa a r.l.», in Simaxis. *(09A11608)*

DECRETO 9 luglio 2009

Revoca del commissario liquidatore della Società Cooperativa «S. Antonio», in Silanus. *(09A11609)*





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008, con il quale è prorogato, da ultimo fino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2005, n. 3447, nonché la ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;

Vista, inoltre, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha attribuito al commissario delegato competenze esclusive per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005;

Considerato che si rende necessario assicurare il completamento degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale finalizzati alla prosecuzione della fase di bonifica;

Considerata, inoltre, l'occorrenza di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 con la definizione del secondo modulo del piano degli interventi per i contributi e gli indennizzi a favore dei soggetti interessati;

Tenuto conto, altresì, dell'esigenza di garantire la prosecuzione delle procedure relative al progetto di reindustrializzazione dell'area di Colleferro in attuazione dell'art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistente in attività di bonifica, di infrastrutturazione viaria e di reindustrializzazione;

Vista la nota del 21 settembre 2009 con la quale il presidente della regione Lazio - Commissario delegato ha chiesto la proroga dello stato di emergenza, tenuto conto che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la situazione di criticità non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'esercizio dell'azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al definitivo superamento del predetto contesto emergenziale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11834

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in particolare la provincia di Udine, il giorno 4 settembre 2009 è stato colpito da intense ed eccezionali avversità atmosferiche che hanno deter-



minato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che i medesimi eventi hanno causato la perdita di una vita umana, l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, fenomeni franosi, danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici e privati, nonché una situazione di grave compromissione delle attività produttive e turistiche;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 settembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009.

Dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il comma 5, dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel corso dell'anno 2010 si svolgerà la manifestazione velistica «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena»;

Considerato che la manifestazione avrà notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale, con un rilevante incremento delle presenze nel territorio di interesse, con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attività connesse;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento delle regate comporterà anche un notevole incremento del traffico diportistico, con conseguente necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci per assicurare l'ordinato svolgimento dell'evento sportivo;

Considerata, quindi, la necessità di provvedere con la massima urgenza, previa adozione di misure straordinarie, alla predisposizione e realizzazione di tutte i necessari interventi funzionali all'organizzazione ed all'espletamento della manifestazione medesima;

Ritenuta, quindi, l'esigenza di attuare tutti le iniziative straordinarie e necessarie per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che tali interventi da realizzare, per il carattere di straordinarietà e di somma urgenza che rivestono, devono essere assunti anche nell'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5, dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è dichiarata «grande evento» la manifestazione velistica «Louis Vuitton World Series» che si terrà nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena» nel corso dell'anno 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11836



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 settembre 2009.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005/2012, 1° marzo 2007/2014 e 1° settembre 2008/2015 relativamente alle cedole con decorrenza 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2010.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.893.582.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 14.370.846.000,00;

n. 84245/405 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008 recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008 attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.055.855.000,00;

I quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° settembre 2009, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° marzo 2010, è accertato nella misura del:

0,45% per i CCT 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 10;

0,43% per i CCT 1° marzo 2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 6;

0,43% per i CCT 1° settembre 2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore: CANNATA

09A11838

DECRETO 8 ottobre 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

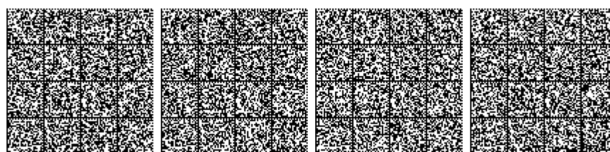
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti



finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 122.734 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 ottobre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

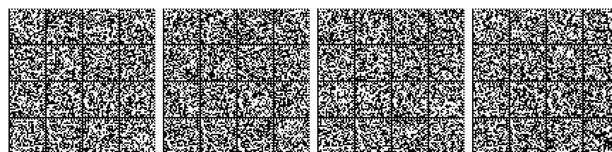
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).



In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

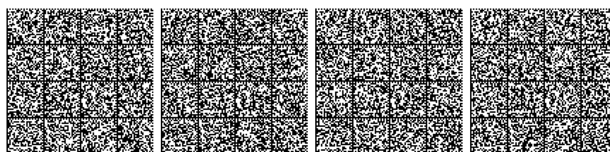
b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.



Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 ottobre 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collo-



camento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 ottobre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A12087

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 settembre 2009.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 5 novembre 2008 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,



alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1º luglio 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva clofentezina;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clofentezina dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2008, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

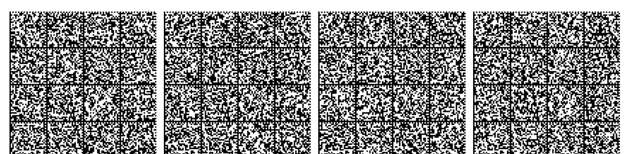
La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clofentezina, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 5 novembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	010767	DIAMOND	23/03/2001	AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.
2.	011324	VIRENS SC	09/05/2002	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.r.l.
3.	008330	ACARTAL	15/06/1993	FMC CHEMICAL SPRL
4.	012762	INSETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO	08/07/2005	GUABER S.P.A.
5.	010467	PRENESTE	19/04/2000	NUFARM ITALIA S.r.l.
6.	010648	PROVIDER	13/12/2000	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
7.	010274	NIAGARA	10/01/2000	ROCCA FRUTTA S.r.l.
8.	010400	ATRAC 500 FL	22/03/2000	SCAM S.p.A.
9.	011189	APOR 500	05/02/2002	TERRANALISI S.r.l.

09A12074

DECRETO 14 settembre 2009.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 5 novembre 2008 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1º luglio 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva diflubenzurone;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2008, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata automaticamente a far data dal 1° gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

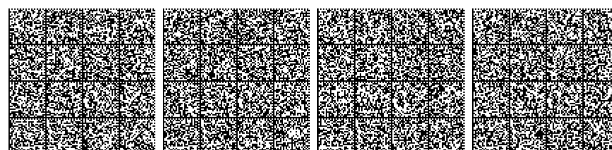


ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **diflubenzurone** la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata ai sensi del DM 5 novembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	009651	DIMOL 5 WP	28/05/1998	ADICA S r l
2.	010210	DIFUSE 25 WP	02/12/1999	AGRIPHAR S.A.
3.	011478	FUNGIZEB 80 WP	22/10/2002	AGRIPHAR S.A.
4.	011187	DAMIT	05/02/2002	AGROWIN BIOSCIENCES S r l
5.	009947	FULL	12/02/1999	CHEMIA S p A
6.	009392	BENZURON 5	01/10/1997	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l
7.	009824	DIFTOR 5	23/11/1998	CIFO S p A
8.	008808	DIFLUBENE 5	04/04/1996	DIACHEM S p A
9.	006616	SARILIN	04/02/1986	GOWAN ITALIA S p A
10	012685	HELMBENZURON 24 SC	16/04/2008	HELM AG
11	007568	DALUSIN	25/10/1988	ISAGRO ITALIA S r l
12	011046	DIFLU 5	23/10/2001	KOLLANT S p A
13	005774	ELFORD	27/03/1984	NEW AGRI S r l
14	010550	ATTIKE	20/07/2000	NUFARM ITALIA S r l
15	012300	PLANTILIN 25 PB	27/10/2006	PLANT CHEM S r l
16	006790	DIMIDE	01/10/1986	SCAM S p A
17	011405	DIMIDE-FL	23/07/2002	SCAM S p A
18	005777	DUNIL	27/03/1984	SEPRAN s a s
19	005126	DU-DIM	29/11/1982	SIAPA S r l
20	006932	MINASTOP	14/01/1987	SIPCAM S p A
21	006572	DIMITER	21/11/1985	TERRANALISI S r l

09A12075



DECRETO 14 settembre 2009.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflufenican revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 11 settembre 2008 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva diflufenican;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diflufenican dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2008, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflufenican non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1º gennaio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflufenican revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflufenican la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1º gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 settembre 2008.

Art. 2.

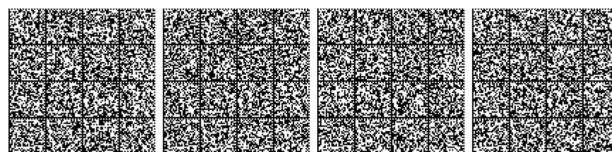
La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto 11 settembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflufenicam la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata autonomamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
	014194	ALLEGORY	15/04/2008	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
	012246	PELICAN	11/07/2006	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
	012699	TOPAZ	01/06/2005	SIPCAM S.P.A.

09A12076

DECRETO 14 settembre 2009.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva lenacil revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 5 novembre 2008 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;



Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1º luglio 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva lenacil;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti lenacil dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2008, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva lenacil non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1º gennaio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva lenacil revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 5 novembre 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva lenacil la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1º gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 5 novembre 2008.

Art. 2.

La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto 5 novembre 2008, fino al 31 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **lenacil** la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 5 novembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	007123	ADICIL	17/06/1987	Adica S r l
2.	007034	ADIPIR COMBI	26/03/1987	Adica S r l
3.	010553	LENACILO FLO	20/07/2000	Agan Chemical Manufacturers Ltd
4.	011671	LENACIL 80 WP	13/05/2003	Agricola Ltd
5.	012219	VIVAR	26/08/2006	Agrimport S p A
6.	011000	ETOCIL SC	30/07/2001	Bayer Cropscience S r l
7.	010898	NORTRON COMBI FLOW	20/04/2001	Bayer Cropscience S r l
8.	009855	TRAMAT COMBI SC	04/12/1998	Bayer Cropscience S r l
9.	010177	VALESATE COMBI SC	11/10/1999	Bayer Cropscience S r l
10.	002187	VENZAR WSS	12/04/1976	Bayer Cropscience S r l
11.	003578	LENAC FLO	10/03/1980	Chemia S p A
12.	011864	BETACIL	10/12/2003	Gowan Italia S p A
13.	012603	LENOX WP	11/04/2005	Hermoo Belgium N.V.
14.	013091	KANDAR PRO	17/05/2006	Isagro Italia S r l
15.	004856	PROBETAL	21/06/1982	Isagro Italia S r l
16.	011170	PUMA	04/02/2002	Kemipharm S r l
17.	010351	VOLCAN STAR	08/03/2000	Magan Italia S r l
18.	011797	MEDIFENE COMBI	06/09/2004	Makhteshim Agan Italia S r l
19.	011078	NEFTI 80	09/11/2001	Nufarm Italia S r l
20.	012658	SEPANG	18/05/2005	Rocca Frutta S r l
21.	010393	LENIC 80 WDG	22/03/2000	Scam S p A
22.	007686	SLENG	02/02/1989	Siapa S r l
23.	007785	SLENG 80	22/05/1989	Siapa S r l
24.	005814	BETOZON COMBI R	25/04/1984	Sipcam S p A
25.	010512	BETATRON PLUS WDG	14/06/2000	Socoa Trading S r l

09A12077



DECRETO 21 settembre 2009.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso il comitato provinciale INPS di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la circolare ministeriale n. 40/1983 del 29 marzo 1983;

Visto il proprio decreto n. 3/2813 del 20 marzo 2006, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Vista la nota del 15 maggio 2009, della Confederazione italiana agricoltori della provincia di Ancona, con la quale, a seguito delle dimissioni presentate dalla sig.ra Romagnoli Lorena, viene effettuata la segnalazione del sig. Profili Roberto, quale membro effettivo in seno alla commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri, e coloni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Decreta:

Il sig. Profili Roberto, nato a Senigallia, l'8 agosto 1964, residente in via C. Battisti n. 7 - Jesi, è nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri, e coloni, per la provincia di Ancona, in sostituzione della sig.ra Romagnoli Lorena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 21 settembre 2009

Il direttore provinciale: DAMIANI

09A11798

DECRETO 22 settembre 2009.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto n.10/2005de1 direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2005/2009;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto, inoltre, l'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici periferici del Ministero del lavoro nelle Direzioni regionali o provinciali del lavoro;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Tenuto conto tra l'altro del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, già previsto per il consiglio di amministrazione INPS (art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970);

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi vengono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti (circ. Ministero lavoro n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995):

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla risoluzione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

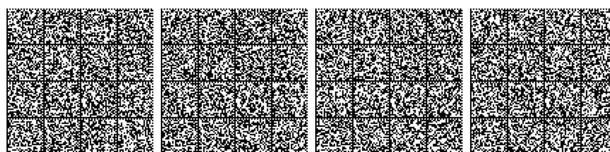
4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

Acquisiti a mezzo di apposito interpello dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (autonomi e *non)* e dei datori di lavoro della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle stesse a livello locale;

Esaminate le rilevazioni statistiche relativamente al biennio 2002/2004, che danno conto della consistenza del ricorso da parte delle singole organizzazioni sociali della provincia alle attività istituzionali dell'ufficio (trattazione vertenze individuali e plurime - deposito accordi e contratti - costituzione collegi conciliazione ex art. 7 legge n. 300/1970 - procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali, ecc.) per l'espletamento delle loro funzioni di assistenza, consulenza e rappresentanza dei soggetti associati;

Sentite, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, le organizzazioni sindacali di categoria;

Considerato che, ai fini della ripartizione dei componenti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, sono risultati prevalenti nell'economia provinciale i settori dell'agricoltura, del secondario e del terziario e che rispetto a ciò, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni, compiute alla stregua dei criteri precedentemente indicati, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali datoriali: Ass.ne agri-



coltori della provincia di Rovigo - Associazione degli industriali della provincia di Rovigo, ASCOM-APAR, CONFESERCENTI, CNA, UPA CASA;

Considerato ancora che dagli esiti dell'istruttoria e dalla valutazione che parimenti si è effettuata, alla stregua dei criteri di cui prima, sono risultate maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL-CISL-UIL;

Ritenuto di dover assicurare un pluralismo quanto più significativo alle associazioni sindacali che presentano una rilevanza maggioritaria;

Viste le designazioni pervenute dalle varie associazioni;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo è ricostituito come segue:

a) rappresentanti dei lavoratori:

Franceschi Vani CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Bego Riccardo CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Malagugini Vincenzo CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Biolcati Rizzieri CGIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Vallin Carlo CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Cittadin Valeria CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Mazzucato Guerrino CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Baldo Vittorio CISL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Previato Claudia UIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

Del Conte Antonio UIL - designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;

dott. Pavan Adriano per i dirigenti di azienda - designato dalla Confederazione italiana dirigenti di azienda - Unione regionale per il Veneto;

b) rappresentanti dei datori di lavoro:

rag. Destro Gregorio - designato dall'Associazione agricoltori della provincia di Rovigo;

Beccati Leonardo - designato dall'Associazione industriali della provincia di Rovigo;

Spinello Giocondo - designato APAR, di Rovigo;

c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Elena Marchetto per i coltivatori diretti, designato dall'Ass.ne pol. coltivatori diretti di Rovigo;

Berti Lucia F. per gli esercenti attività commerciali, designato congiuntamente da ASCOM e da CONFESERCENTI di Rovigo;

Tosi Mauro Giovanni per gli artigiani, designato CNA;

d) il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

e) il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo;

f) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale INPS di Rovigo.

2. Il Comitato nella composizione di cui prima a norma dell'art. l del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni a decorrere dal 23 settembre 2009.

3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma l, della legge 24 novembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: BORTOLAN

09A11789

DECRETO 22 settembre 2009.

Ricostituzione della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali del comitato provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 10/2005 in data 19 agosto 2005 a firma del Direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. 8 /2009, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2009/2013, il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle Associazioni sindacali dati ed elementi di valutazionedel grado di rappresentatività delle Organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: esercenti attività commerciali);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle Associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;



ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. La speciale commissione per gli esercenti attività commerciali viene ricostituita come segue:

Berti Luca - presidente Conferesercenti;

Antonella Savogin - Confesercenti;

Arnaldo Morato - ASCOM;

Bruno Meneghini - ASCOM;

Marzolla Franco - ASCOM,

designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria comparto commercio (Ascom, Confesercenti);

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

2. La Commissione avrà la medesima durata del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 8/2009.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: BORTOLAN

09A11790

DECRETO 22 settembre 2009.

Ricostituzione della speciale commissione per gli esercenti artigiani del comitato provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Preidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 10/2005 in data 19 agosto 2005, a firma del Direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. 8/2009, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2009/2013, il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle Associazioni sindacali dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento, (lavoratori autonomi: esercenti attività commerciali);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle Associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. La speciale commissione per gli esercenti artigiani viene ricostituita come segue:

Mauro Tosi - Presidente;

Slaviero Primo - CNA;

Spinello Giocondo - APAR;

Trombin Andrea - APAR;

Pavanello Mara - UPA-CASA,

designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria degli imprenditori autonomi, compatto artigianato (CNA, APAR , UPA-CASA);

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo;



il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

2. La Commissione avrà la medesima durata del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 8/2009.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: BORTOLAN

09A11791

DECRETO 22 settembre 2009.

Ricostituzione della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale INPS di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 10/2005, in data 19 agosto 2005 a firma del direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. 8/2009, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2009/2013, il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposto interpello, dalle Associazioni sindacali dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: esercenti attività commerciali);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle Associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così;

Decreta:

1. La speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene ricostituita come segue:

Elena Marchetto – Presidente;

Bertoli Vittorio - designato dalla dall'Ass.ne Polesana coltivatori diretti;

Bragioto Michele - designato dalla dall'Ass.ne Polesana coltivatori diretti;

Barbierato Maria Grazia - designato dall'Ass.ne agricoltori della provincia di Rovigo;

Piasentini Cristina - designato dalla Confederazione italiana agricoltori di Rovigo,

designati congiuntamente dalle Associazioni agricole della provincia di Rovigo (Ass.ne agricoltori della provincia di Rovigo, Ass.ne Polesana coltivatori diretti, C.I.A. Confederazione italiana agricoltori):

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

2. La Commissione avrà la medesima durata del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 8/2009.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: BORTOLAN

09A011792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl», autorizzato con decreto 25 febbraio 2008, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;



Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 25 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008, con il quale il «laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl» ubicato in Elmas (Cagliari), Via Emilio Segrè sn è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 1° settembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare ed in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 25 febbraio 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl» ubicato in Elmas (Cagliari), Via Emilio Segrè sn è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par. 2
Anidride solforosa totale e libera	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2.3
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto secco	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 4
Litio	DM 12/03/1986 G U SO n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par 4.B
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 exemple 2
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 par. 2
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par. 4.B
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11796



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 18 settembre 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Ateneo;

Visti i propri decreti: n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, n. 1136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 242 della *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del 24 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2005, n. 1147 in data 27 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2005, e n. 1115 del 25 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006 con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto;

Visto in particolare l'art. 73 dello statuto predetto;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 gennaio 2009 e 16 febbraio 2009, relative alla modifica degli articoli 35, 36, 37 della sezione V dello statuto dell'Ateneo;

Vista la nota prot. n. 2703 del 20 febbraio 2009 con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Considerato che è decorso il termine previsto dalla predetta legge per le procedure di controllo, per cui in assenza di osservazioni da parte del M.I.U.R. la modifica si intende approvata;

Decreta:

Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, è ulteriormente modificato come segue:

«Art. 35.

Il Nucleo è composto dai presidenti dei due comitati di cui all'articolo seguente, dal direttore della Scuola superiore di Ateneo ove costituita, da due ulteriori professori di ruolo dell'Università e da alcuni esperti esterni (fino a un massimo di quattro).

I due ulteriori professori di ruolo e gli esperti esterni sono nominati con decreto rettorale, su deliberazione del senato accademico, e durano in carica un triennio; ad essi è corrisposto un compenso annuo; l'importo del compenso è determinato dal consiglio di amministrazione.

Agli esperti esterni è altresì corrisposta una indennità di mobilità per ciascuna seduta cui partecipino; l'importo dell'indennità di mobilità è determinato dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente del nucleo di valutazione viene designato dal senato accademico fra i suoi componenti.

Art. 36.

A supporto dell'attività del nucleo, sono costituiti il comitato di Ateneo per la valutazione delle attività formative e il comitato di Ateneo per la valutazione della ricerca.

I componenti di ogni comitato sono nominati con decreto rettorale, su deliberazione del senato accademico, e durano in carica un triennio. Il numero dei componenti di ogni comitato non può essere inferiore a tre e superiore a cinque. Il senato accademico affida ad uno dei componenti del comitato la presidenza dell'organo.

I criteri di composizione, i compiti specifici di ciascun comitato sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

Le eventuali modifiche al regolamento di un comitato sono approvate dal senato accademico, acquisito il parere del comitato coinvolto.

Art. 37.

Le modalità di funzionamento del nucleo, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente, sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico. In particolare, è prevista una specifica segreteria tecnica che assiste il nucleo e i comitati di cui al precedente articolo nell'espletamento delle loro attività.

Le eventuali modifiche al suddetto regolamento sono approvate dal senato accademico, acquisito il parere del nucleo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 18 settembre 2009

Il rettore: CUCCURULLO

09A11793



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione dell'importo di 5,5 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture, a favore del Ministero dell'interno per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell'Aranciaia, nella Città di Parma, destinati a nuove sedi di uffici dei Carabinieri. (Deliberazione n. 49/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto dal citato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 50/2009) con la quale è stata fra l'altro disposta, per il finanziamento di interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-*quinquies* e all'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009) con la quale è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del richiamato Fondo infrastrutture per il finanziamento di interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Vista la nota del Ministero dell'interno del 12 giugno 2009 con la quale viene richiesto il finanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro finalizzato ai lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri (2,5 milioni di euro) e dell'Aranciaia (3 milioni di euro), nella Città di Parma, da destinare a nuove sedi, rispettivamente, del Comando provinciale e del Comando compagnia carabinieri di Parma e del Reparto investigazioni scientifiche (R.I.S.);

Considerato che, nella richiesta del Ministero dell'interno, viene precisato che i progetti preliminari relativi ai lavori di ristrutturazione di tali nuove sedi sono in fase di elaborazione da parte del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche dell'Emilia-Romagna - Marche e che gli stessi consentiranno di accogliere i predetti uffici dei Carabinieri attualmente localizzati nel Palazzo ducale di Parma che potrà così essere destinato a sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel rispetto dell'impegno assunto in sede comunitaria dal Governo italiano;

Vista la nota n. 25792 del 22 giugno 2009 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sottopone all'esame di questo Comitato il quadro definitivo degli interventi da finanziare a carico del Fondo infrastrutture che comprende fra l'altro, nell'ambito della quota riservata al centro - nord, l'assegnazione del predetto importo di 5,5 milioni di euro per la ristrutturazione delle due sedi destinate ad ospitare i predetti uffici dei Carabinieri di Parma;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Per le finalità richiamate in premessa viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, l'assegnazione a favore del Ministero dell'interno dell'importo complessivo di 5,5 milioni di euro da destinare ai lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri (2,5 milioni di euro) e dell'Aranciaia (3 milioni di euro), nella Città di Parma.

Il contributo sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67

09A12072

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione dell'importo di 12 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture, per il finanziamento di interventi concernenti il trasporto lacuale nei laghi Maggiore, Garda e Como. (Deliberazione n. 50/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;



Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, il quale — in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 — dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 50/2009) con la quale è stata fra l'altro disposta, per il finanziamento di interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-*quinquies* e all'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009) con la quale è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del richiamato Fondo infrastrutture per il finanziamento di interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota n. 26469 del 25 giugno 2009, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette la relazione istruttoria concernente il finanziamento, a carico della quota del Fondo infrastrutture riservata al Centro-Nord, di interventi manutentivi di carattere strutturale, per un importo di 10 milioni di euro, volti all'adeguamento della flotta aziendale della Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como agli attuali standard di trasporto e alle sopravvenute normative in materia di sicurezza, nonché il finanziamento, per un importo di 2 milioni di euro, dei connessi impianti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche che entrano in contatto con sostanze inquinanti derivanti dalla manutenzione periodica degli scafi appartenenti alla predetta flotta;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta di finanziamento, per l'importo complessivo di 12 milioni di euro, tenuto anche conto che trattasi di interventi volti a realizzare un sistema di trasporto lacuale sostenibile;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, l'assegnazione dell'importo complessivo di 12 milioni di euro da destinare al finanziamento dei richiamati interventi di competenza della Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como.

Il contributo sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 68

09A12073



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Termoli

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 12 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti - Uffricio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 9, foglio n. 118 in data 1° settembre 2009, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 1.871, ubicata nel Comune di Termoli (Campobasso), in località Rio Vivo, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 13, identificata con particelle n. 652 (di mq 380) e n. 1229 (di mq 1.491) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

09A11839

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 10 del 17 settembre 2009, riguardante lo stato di emergenza conseguente all'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio.

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 10 del 17 settembre 2009 ha integrato gli interventi finanziari a beneficio delle imprese danneggiate già avviati con ordinanza commissariale n. 9 del 25 agosto 2009;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 34 del 21 settembre 2009 parte prima.

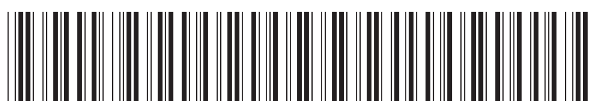
09A11797

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-237) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 1,00

